

AICCRE

Sezione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa

STATUTO

Approvato a Roma il 4 marzo 2011
dalla XIV Assemblea congressuale nazionale

Articolo 1

Natura e finalità

1.1

L'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) è l'associazione nazionale dei soggetti istituzionali territoriali costituenti il *sistema dei poteri regionali e locali* (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) e degli altri soggetti in cui il *sistema* si organizza (Municipi, Circoscrizioni di decentramento comunale, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni di Comuni), insieme ai quali opera in modo unitario per la costruzione di una Unione europea federale, fondata sul riconoscimento, il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali.

1.2

L'AICCRE si ispira ai principi federalisti del Manifesto per una Europa libera ed unita (*Manifesto di Ventotene, 1944*) ed a quelli contenuti nella Carta europea delle libertà locali (1953) del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE), nella Carta europea dell'autonomia locale (1985) del Consiglio d'Europa, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000), nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950), nella Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale (2006) del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE) e si impegna per l'adozione di una Carta europea dell'autonomia regionale e di una Carta mondiale delle autonomie.

1.3

L'AICCRE elabora proposte e sviluppa iniziative perché i poteri regionali e locali, in maniera unitaria, possano concorrere, nell'ambito degli organi istituzionali dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, alle scelte ed alla formulazione di conseguenti politiche per il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali

1.4

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'AICCRE può costituire, partecipare o contribuire ad associazioni, fondazioni, istituzioni, enti o società, statutariamente caratterizzate per la valenza federale ed europea degli obiettivi che vogliono conseguire.

1.5

L'AICCRE è la Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE), Sezione europea di Città e Governi Locali Uniti (CGLU).

1.6

L'Associazione è senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.

Articolo 2

Azione politica

2.1

L'Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa assume e promuove iniziative:

- a) per lo sviluppo della cultura europea e per la costruzione della democrazia istituzionale e dell'unità politica dell'Europa in forma federale, sulla base dei principi di prossimità, di sussidiarietà e di interdipendenza;
- b) per la pace, la collaborazione e la fraternità tra i popoli, anche al fine di relazioni armoniose tra le nazioni, le etnie e le religioni;
- c) per la realizzazione della pari dignità e delle pari opportunità tra le persone, con particolare riferimento alla parità dei generi;
- d) per il perseguimento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea, all'interno di ciascun Paese e tra i Paesi membri, nonché tra questi e i Paesi prossimi all'Unione;
- e) per la cooperazione decentrata per lo sviluppo;
- f) per colmare il divario fra nord e sud del mondo anche attraverso organismi internazionali che abbiano la capacità e le risorse per intervenire, a partire dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

2.2

L'AICCRE conduce la sua azione politica perseguendo la collaborazione con i soggetti rappresentativi della società civile, con particolare riferimento alle organizzazioni scolastiche, culturali, sociali, di volontariato e ricercando con essi la convergenza su specifici obiettivi.

2.3

L'AICCRE opera, altresì, per la costruzione di un assetto istituzionale federale della Repubblica italiana negli ambiti regionali e statale, attraverso i quali:

- a) i poteri regionali e locali, possano consapevolmente ed efficacemente concorrere alla formulazione delle strategie che riguardano la vita dei cittadini e delle relative politiche di attuazione;
- b) i poteri regionali e locali possano, consapevolmente ed efficacemente, concorrere alla formulazione delle strategie che riguardano la vita dei cittadini e delle relative politiche di attuazione;
- c) le interdipendenze tra i diversi livelli istituzionali si traducano in sinergie per il perseguimento delle finalità di ciascun soggetto istituzionale;
- d) l'unità della Repubblica ne esca rafforzata

Articolo 3

Supporto ai poteri regionali e locali

3.1. L'AICCRE

- a) effettua studi e ricerche sulle autonomie regionali e locali, in ambiti locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di concorrere al miglioramento della efficacia del *sistema dei poteri regionali e locali*, attraverso l'affermazione e la pratica del *principio di sussidiarietà* negli ambiti sopra richiamati, ed all'accrescimento del suo ruolo negli organismi sopranazionali europei;
- b) adotta e promuove iniziative di reciproca conoscenza, incontri, scambi di esperienze e gemellaggi fra i poteri regionali e locali dei Paesi dell'Unione europea e tra questi ed i Paesi extra comunitari, con particolare riferimento ai Paesi del bacino mediterraneo e dei Balcani;
- c) svolge attività di servizio ai soggetti associati nei loro rapporti con il Governo e le amministrazioni dello Stato, in relazione ai problemi europei, e con le istituzioni e le organizzazioni europee;
- d) realizza in proprio e sostiene l'attuazione, da parte dei poteri regionali e locali e delle loro unioni ed associazioni, di progetti anche basati su forme di partenariato europeo, nell'ambito di programmi e di iniziative dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa; partecipa a Progetti nazionali, europei e internazionali coerenti con le finalità associative statutarie
- e) organizza e gestisce attività di informazione e formazione degli amministratori e del personale dei poteri regionali e locali sulle tematiche europee.
- f) può agire anche attraverso strutture operative specifiche, eventualmente dotate di autonoma personalità giuridica, indicate dal Consiglio nazionale, per collaborare con gli enti locali nella predisposizione e attuazione di progetti di partenariato con l'Unione Europea, lo Stato Italiano e le Regioni.
- g) organizza e gestisce la formazione sulla internazionalizzazione e programmazione comunitaria delle autonomie regionali e locali.

Articolo 4

Rapporti con altre organizzazioni dei poteri regionali e locali

4.1. L'AICCRE

- a) assicura la collaborazione con le associazioni delle Regioni e degli enti locali, al fine di sviluppare il principio di interdipendenza delle azioni all'interno del *sistema dei poteri regionali e locali* e per rafforzare il loro ruolo nel processo della costruzione politica, federale, europea.
- b) opera per la più stretta collaborazione fra le associazioni delle autonomie locali, nella prospettiva di una loro federazione.

4.2

L'Associazione sviluppa i rapporti con le analoghe Sezioni degli altri Paesi aderenti al Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, al fine di rafforzare e diffondere lo spirito europeo nei poteri regionali e locali, in particolare attraverso i gemellaggi e la cooperazione territoriale, per caratterizzare in senso federale l'Unione europea.

Articolo 5

Soci titolari

5.1.

Sono soci titolari dell'AICCRE, con diritto di voto nelle istanze congressuali dell'Associazione, i soggetti indicati nell'articolo 1 che abbiano deliberato l'adesione all'Associazione, accettandone le finalità e lo Statuto.

5.2.

Regioni, Province e Comuni capoluogo di Provincia e Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti sono rappresentati, nelle istanze congressuali dell'Associazione, anche dal Presidente del relativo Consiglio o da un Consigliere da questi designato come delegato.

5.3.

I soci titolari sono rappresentati dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato permanente, che deve essere membro degli organi dell'Ente.

Articolo 6 *Soci individuali*

6.1

Possono far parte dell'AICCRE come soci individuali i componenti del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, del Comitato delle Regioni dell'Unione europea, del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, i membri eletti delle assemblee regionali e locali, gli assessori regionali, provinciali e comunali, anche non eletti, ed i componenti di organi regionali e locali responsabili verso organi eletti, i quali aderiscano agli scopi dell'Associazione e ne accettino lo Statuto. Le Federazioni regionali possono ammettere all'AICCRE, come soci individuali, anche gli ex eletti europei, nazionali, regionali e locali. Il Consiglio nazionale, a maggioranza, può disporre l'ammissione di personalità che si siano particolarmente distinte in campo europeo, nazionale e locale.

6.2

I soci individuali esercitano il diritto di voto nelle istanze congressuali nazionali dell'Associazione, nel caso in cui siano stati eletti dai Congressi delle Federazioni regionali come delegati all'Assemblea congressuale nazionale. Possono essere eletti negli organi dirigenti dell'Associazione, fermo restando il principio che almeno i sette decimi dei membri di tali organi debbano essere soci titolari o rappresentanti delle Federazioni regionali.

Articolo 7 *Adesioni all'AICCRE*

7.1

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo recesso. In tal caso, il socio titolare deve inviare l'atto formale, delibera di Giunta o di Consiglio, all'Associazione entro il 31 ottobre ed il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. I termini predetti valgono anche per i soci individuali

7.2

Il recesso, o la morosità del pagamento della quota associativa, comporta la decadenza del socio, titolare o individuale, dagli incarichi nell'Associazione

Articolo 8 *Struttura regionale*

8.1.

L'AICCRE è un'associazione nazionale federale, articolata su basi regionali: le Federazioni regionali. Esse sono composte dalla rispettiva Regione e dagli enti locali del relativo territorio aderenti all'Associazione, e dai soci individuali residenti nella Regione.

8.2.

Le Federazioni regionali sono rette da propri statuti redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura registrata. Il Consiglio nazionale ne valuta la conformità e la coerenza con la natura, le finalità ed i compiti in linea con gli art. 1 e 2 del presente Statuto.

I Congressi regionali stabiliscono i programmi delle Federazioni, eleggono i loro organi e nominano i loro delegati all'Assemblea congressuale nazionale, secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento nazionale.

8.3.

I delegati eletti dai Congressi delle Federazioni regionali partecipano con diritto di voto all'Assemblea congressuale nazionale. Le Federazioni regionali sono rappresentate, nelle forme definite dal presente Statuto, negli organi nazionali dell'AICCRE.

8.4.

Le Federazioni regionali coordinano e promuovono iniziative regionali e locali per i fini dell'Associazione in linea con gli orientamenti fissati dagli organi nazionali. Comunicano annualmente agli organi nazionali dell'Associazione i propri programmi di attività, l'attività svolta e i bilanci preventivi e consuntivi.

8.5.

Le Federazioni regionali dispongono di autonomia amministrativa e funzionale; esse possono deliberare addizionali regionali. Gli organi nazionali non rispondono della loro gestione amministrativa e finanziaria. Alle Federazioni regionali regolarmente costituite viene trasferita annualmente una parte non inferiore al 30% delle quote associative riscosse nell'anno precedente nel territorio regionale. La misura del trasferimento annuale, e le modalità di corresponsione sono deliberate annualmente dal Consiglio nazionale, su proposta della Direzione nazionale, tenendo conto del bilancio nazionale di riferimento.

8.6.

In sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio nazionale, su proposta della Direzione, può inscrivere nel bilancio, in apposito capitolo di spesa, risorse finanziarie per iniziative e progetti di particolare rilievo nazionale ed europeo promossi dalle Federazioni regionali. Dette risorse sono ripartite tenendo anche conto dell'entità delle quote riscosse nella regione. Il Consiglio nazionale stabilisce annualmente modalità e tempi di corresponsione delle risorse e della loro rendicontazione.

8.7.

Le Federazioni forniscono rendiconto agli organi centrali dell'Associazione sull'impiego dei trasferimenti finanziari riferiti ai precedenti commi. La mancata rendicontazione comporta la sospensione del trasferimento.

8.8.

Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, le Federazioni regionali possono aderire ad analoghe associazioni, a fondazioni od enti e costituire e/o partecipare a società.

8.9

Il mancato funzionamento, o in caso di gravi, accertati e ripetuti inadempimenti statutarî ed amministrativi, il Consiglio nazionale, su proposta motivata della Direzione nazionale, scioglie gli organismi della Federazione regionale e nomina un Commissario che, entro sei mesi, provvede a convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione degli organi.

Articolo 9

Organi nazionali

9.1

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea congressuale nazionale;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) la Direzione nazionale;
- d) il Presidente
- e) il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori ;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 10

Consulte dell'Associazione

10. Consulta delle Elette

La Consulta delle Elette è composta dalle rappresentanti degli enti locali e regionali e da donne designate dalle Federazioni regionali. La Consulta tiene i collegamenti con le donne elette nazionali ed europee.

10. bis

Il Consiglio Nazionale può istituire Consulte con lo scopo di rafforzare gli obiettivi dell'Associazione

10. 1 bis

Il funzionamento delle Consulte è disciplinato da un regolamento formulato dalla Direzione nazionale.

Articolo 11

Norme particolari sugli organi

11.1

Il Presidente, il Vice Presidente vicario, il Segretario generale, il Segretario generale aggiunto ed il Tesoriere non possono ricoprire il medesimo incarico per più di due mandati consecutivi. Gli incarichi di cui sopra, comunque, non possono essere ricoperti complessivamente per più di tre mandati.

Per mandato si intende solo quello che si è svolto interamente.

11.2

L'Associazione opera affinché negli organi collegiali nazionali (Consiglio nazionale e Direzione), come in quelli delle Federazioni regionali, uomini e donne siano presenti in misura paritaria e, comunque, non inferiore ad un terzo del numero dei componenti per ciascuno dei due sessi.

Articolo 12

Assemblea congressuale nazionale

12.1

L'Assemblea congressuale nazionale

- a) definisce gli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
- b) adotta, con voto favorevole dei due terzi dei presenti, lo Statuto e le sue modificazioni;
- c) elegge il Consiglio nazionale.

12.2

L'Assemblea congressuale nazionale è composta dai soci titolari, in regola con il pagamento delle quote sociali al momento in cui l'Assemblea viene indetta, e dai delegati eletti dai Congressi delle Federazioni regionali. Il numero di tali delegati è stabilito dal regolamento congressuale, tenendo conto della popolazione di ciascuna regione e della percentuale di adesione all'AICCRE di enti locali della regione medesima.

12.3

L'Assemblea congressuale nazionale è convocata in via ordinaria dal Consiglio nazionale entro i sei mesi successivi alle elezioni generali per il rinnovo della maggioranza delle amministrazioni regionali e locali, e, comunque, non oltre cinque

anni dalla sua precedente riunione. Può riunirsi in via straordinaria per decisione del Consiglio nazionale o su richiesta di un quinto dei soci titolari, tra i quali devono essere rappresentati tutti i livelli istituzionali, o di almeno cinque Federazioni regionali.

12.4

La convocazione dell'Assemblea congressuale nazionale è decisa dal Consiglio nazionale, che adotta contestualmente il regolamento congressuale. La convocazione deve essere effettuata, almeno sessanta giorni prima della data fissata per la riunione, mediante pubblicazione sugli organi di stampa dell'Associazione.

Articolo 13

Consiglio nazionale – composizione

13.1

Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea congressuale nazionale ed è composto fino ad un massimo di 200 membri (di cui almeno 130 fra amministratori locali di enti soci) e dai rappresentanti delle Federazioni regionali. Sono rappresentanti delle Federazioni i membri eletti dalle stesse, in ragione di tre per le Federazioni con dieci o più delegati congressuali, due per le rimanenti. Nel Consiglio nazionale dovrà essere assicurata la rappresentanza di tutte le Regioni ed una rappresentanza equilibrata delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

La quota indicata dalle Federazioni regionali deve essere rappresentata per due terzi da amministratori locali.

13.2.

Fanno parte, inoltre, del Consiglio come membri di diritto, dopo la loro cessazione dalla carica, quanti abbiano rivestito l'incarico di Presidente, Vice Presidente, Segretario generale, Segretario generale aggiunto nel precedente mandato congressuale.

13.3.

Partecipano al Consiglio i membri del Collegio dei Revisori.

13.3 bis

Sono invitati ai lavori del Consiglio i membri del Collegio dei Probiviri.

13.4

Possono essere invitati ai lavori del Consiglio nazionale rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province Autonome, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCCEM), della Legautonomie.

13.5.

Possono essere invitati ai lavori del Consiglio nazionale un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni europeiste o di amministratori locali: Associazione Europea degli Insegnanti (AEDE), Centro Italiano di Formazione Europea (CIFE), Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME), Confederazione nazionale dei servizi (Confservizi), Federazione Italiana delle Case d'Europa (FICE), Movimento Federalista Europeo (MFE), Istituto di studi federalisti "Altiero Spinelli", Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace.

13.6.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente in sessione ordinaria almeno due volte l'anno. Si riunisce, altresì, in via straordinaria su richiesta della Direzione o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio medesimo. Il Consiglio è convocato, in via straordinaria, anche su richiesta di almeno cento soci titolari che rappresentino tutti i livelli istituzionali o almeno quattro Federazioni regionali.

13.7.

I componenti del Consiglio che perdano la qualità di amministratori locali di enti soci sono sostituiti con nuovi amministratori locali degli enti medesimi.

13.8

Il Consiglio Nazionale dichiara la decadenza dalla carica di coloro che, senza giustificato motivo, siano assenti per tre volte consecutive dalle riunioni dell'organo e provvede alla sostituzione nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1.

Articolo 14

Consiglio nazionale – competenze

14.1

Il Consiglio nazionale

- a)** convoca l'Assemblea congressuale nazionale e adotta il relativo regolamento;
- b)** assume, negli intervalli fra le riunioni dell'Assemblea nazionale, le decisioni fondamentali relative all'indirizzo politico e programmatico dell'AICCRE;
- c)** elegge nel suo seno la Direzione nazionale, il Presidente e due o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie e nel rispetto di quanto stabilisce l'articolo 11, comma 2. del presente Statuto, il Segretario generale, il Segretario generale aggiunto, il Tesoriere;
- d)** elegge il Collegio dei Revisori di cui tre effettivi e due supplenti;
- e)** elegge il Collegio dei Probiviri;
- f)** delibera il programma annuale di attività dell'Associazione ed il rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente;

- g) approva il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- h) delibera le quote associative;
- i) stabilisce annualmente, in sede di bilancio preventivo, la misura e le modalità di corresponsione dei trasferimenti alle Federazioni regionali, di cui al precedente articolo 8, comma 5. e 6.;
- j) riconosce l'avvenuta costituzione delle Federazioni regionali nel rispetto delle disposizioni statutarie; riceve e valuta le comunicazioni presentate dalle Federazioni regionali ai sensi dell'articolo 8, comma 4. del presente Statuto e le eventuali relative osservazioni della Direzione nazionale;
- k) approva i regolamenti attuativi dello Statuto dell'Associazione;
- l) ha competenza su ogni questione non riservata espressamente ad altri organi.

Articolo 15

Direzione nazionale – composizione

15.1.

La Direzione nazionale è eletta dal Consiglio nazionale nel suo seno ed è composta da 60 membri, esclusi il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto. Sono compresi fra i componenti della Direzione 30 membri eletti su designazione delle Federazioni regionali.

Nella Direzione nazionale dovrà essere assicurata la rappresentanza di tutte le Federazioni regionali

15.2.

Partecipano ai lavori della Direzione nazionale il Tesoriere e il Collegio dei Revisori.

15.3

La Direzione è convocata dal Presidente almeno sei volte l'anno in via ordinaria; in via straordinaria su iniziativa del Segretario generale e del Segretario generale aggiunto o su richiesta di almeno nove dei suoi membri o di almeno tre Federazioni regionali.

15.4

La Direzione nazionale dichiara al Consiglio nazionale, la condizione di decadenza dalla carica di coloro che, senza giustificato motivo, siano assenti per tre volte consecutive dalle riunioni dell'organo e provvede alla sostituzione nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1.

Articolo 16

Direzione nazionale – competenze

16.1

La Direzione nazionale

- a) assicura la direzione politica permanente dell'Associazione nel rispetto delle decisioni del Consiglio nazionale;
- b) assume le decisioni fondamentali ed adotta le prese di posizione ed i documenti politici dell'Associazione;
- c) determina gli indirizzi degli organi di stampa dell'Associazione, discute annualmente una relazione su di essi, ne nomina i direttori ed i comitati di direzione;
- d) amministra l'Associazione e ne ha la responsabilità, sottopone al Consiglio nazionale, per l'approvazione, il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- e) propone al Consiglio nazionale, in accordo con le Federazioni regionali, incentivi, eventuali diversificazioni e gradualità di corresponsione, al fine di accrescere il numero dei soci titolari;
- f) nomina al proprio interno un comitato di cinque membri, tre dei quali scelti fra i rappresentanti delle Federazioni regionali, con il compito di formulare proposte per l'utilizzo delle risorse destinate al programma di iniziative decentrate di cui al precedente articolo 8, comma 6., secondo quanto stabilito dal Consiglio nazionale;
- g) decide circa il programma di iniziative decentrate di cui al precedente articolo 8, comma 6.;
- h) esamina e sottopone al Consiglio nazionale questioni relative al rispetto delle norme statutarie da parte delle Federazioni regionali ed al loro regolare funzionamento;
- i) può delegare il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto ad assumere, d'intesa con il Tesoriere, determinazioni di spesa entro stabiliti limiti di importo;
- j) delibera la pianta organica, l'inquadramento del personale e il regolamento dei servizi;
- k) designa i rappresentanti dell'Associazione nelle sedi nazionali ed internazionali;
- l) nomina eventuali commissioni permanenti o tematiche
- m) in caso di urgenza adotta delibere di competenza del Consiglio nazionale e le sottopone a ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

Articolo 17

Presidente

17.1

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è garante dello Statuto e della linea politica espressa dall'Assemblea congressuale; convoca e presiede le riunioni del Consiglio nazionale, della Direzione e dell'Ufficio di Presidenza

17.2

Il Presidente, in casi di particolare urgenza, ove sia impossibile la tempestiva convocazione della Direzione, assume, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, posizioni politiche a nome dell'Associazione e ne riferisce alla Direzione immediatamente convocata.

Articolo 18

Ufficio di Presidenza – composizione e compiti

18.1.

L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- a) Presidente
- b) Vice Presidenti
- c) Segretario Generale
- d) Segretario generale aggiunto
- e) Tesoriere

18.2

L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'attività politica, amministrativa e organizzativa dell'Associazione.

Articolo 19

Vice Presidenti

19.1

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

19.2

Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso. In questi casi è tenuto a convocare immediatamente il Consiglio nazionale per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 20

Segretario generale e Segretario generale aggiunto

20.1

Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto

- a) assicurano la continuità dell'azione politica e organizzativa dell'Associazione; provvedono all'attuazione delle decisioni del Consiglio nazionale e della Direzione;
- b) dirigono l'attività corrente dell'Associazione e sovrintendono ai suoi uffici; assumono le decisioni di spesa loro delegate dalla Direzione, firmano i relativi documenti di spesa.

20.2

Il Segretario generale aggiunto coadiuva il Segretario generale nell'attuazione dei suoi compiti; lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 21

Tesoriere

21.1

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa; verifica l'andamento delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni del bilancio e alla situazione di cassa; predispose, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, lo schema del bilancio preventivo e delle sue variazioni e del rendiconto da presentare alla Direzione.

Articolo 22

Collegio dei Revisori

22.1

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi. I due supplenti nominati dal Consiglio nazionale subentrano nei casi previsti dalla legge.

22.2

Il Presidente del Collegio è eletto tra i tre membri effettivi del Collegio e deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili.

22.3

I componenti del Collegio dei Revisori non possono ricoprire altri incarichi associativi nell'Aiccre a livello nazionale.

Articolo 23

Compiti del Collegio dei Revisori

23.1

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e vigila sulla osservanza delle leggi e dello Statuto.

23.2

Il Collegio verifica, con cadenza trimestrale, la consistenza della cassa e della gestione della tesoreria.

23.3

Il Collegio esprime, altresì, motivato parere sulla proposta del bilancio di previsione e relaziona sul rendiconto della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto ai risultati di gestione.

23.4

Vigila sui conti delle partecipate ove queste non abbiano un proprio Collegio dei Revisori.

Articolo 24

Collegio dei Proviviri

24.1

Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri, nominati dal Consiglio nazionale tra i soci, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

24.2

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente, che convoca il Collegio medesimo quando occorra e ne dirige i lavori.

24.3

I soci dell'Associazione possono sottoporre al Collegio dei Proviviri questioni che li riguardino in quanto soci e che attengano alla corretta interpretazione e all'attuazione dello Statuto.

24.4

Le determinazioni del Collegio non hanno carattere vincolante né costituiscono impedimento per la proposizione di qualsivoglia vertenza.

24.5

Il Presidente ed il Segretario generale dell'Associazione sono tenuti a fornire al Collegio dei Proviviri le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

24.6

Il Collegio riferisce le proprie determinazioni al Consiglio nazionale dell'Associazione.

24.7

I componenti del Collegio dei Proviviri non possono ricoprire altri incarichi associativi nell'Accre a livello nazionale.

Articolo 25

Validità delle riunioni degli organi

25.1

Le riunioni degli organi dell'Associazione sono valide se, in prima convocazione, è presente la maggioranza assoluta dei componenti l'organo. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

25.2

Le determinazioni del Consiglio nazionale, della Direzione e dell'Ufficio di Presidenza dell'Associazione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 26

Patrimonio e finanziamento

26.1

Il patrimonio dell'Associazione risulta dall'inventario allegato al rendiconto annuale.

26.2

Il finanziamento dell'Associazione è costituito dai contributi associativi, da quelli dello Stato, dai contributi volontari e straordinari e dagli eventuali proventi da partecipazioni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 del presente Statuto.

26.3

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio risultante è devoluto integralmente ad altre Associazioni nazionali di enti locali e/o ad Associazioni o Fondazioni senza fine di lucro.

Articolo 27

Esercizio finanziario e contabile

27.1

L'esercizio finanziario, regolato dal bilancio preventivo, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

27.2

La contabilità dell'Associazione è disciplinata da specifico regolamento di contabilità. Esso deve consentire la individuazione del risultato economico e della situazione patrimoniale dell'Associazione medesima, attraverso il conto consuntivo.

27.3

Non è consentita distribuzione alcuna agli associati di eventuali avanzi di amministrazione.

27.4

L'Associazione assicura adeguate forme di pubblicità relativamente alle adesioni ed ai bilanci annuali, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.

Articolo 28*Norme transitorie***28.1**

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, in armonia con questo, le Federazioni regionali adottano o modificano i propri Statuti.

28.2

Il limite di cui all'articolo 11, comma 1 del presente Statuto, si applica considerando gli incarichi già ricoperti.

Articolo 29*Varie***29.1**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile.

29.2

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio nazionale approva i Regolamenti attuativi.

29.3

il Consiglio nazionale è delegato alle modifiche del presente Statuto ove ricorrano obblighi derivanti dalla legislazione nazionale.

Articolo 30*Entrata in vigore dello Statuto***30.1**

Il presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea congressuale nazionale.

Il Presidente della Commissione Congressuale
per le modifiche allo Statuto



Il Presidente del Congresso

